



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 30 del 27/01/2021	Reg. settore n. 7 del 27/01/2021	Oggetto: CONTO DEL BILANCIO 2020: PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA' AGENTE CONTABILE INTERNO SERRAU MAURO – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020
--	--	---

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

PRESO ATTO che il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, fissato ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., è stato prorogato al 31.01.2021 con Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, art. 106 comma 3-bis convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/01/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/02/2020 n.3 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 17/02/2020 di approvazione del bilancio di Previsione 2020/2022 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 12 del 2/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2020-2022, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 5 del 14/01/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'esercizio finanziario 2021-2023, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 2.11.2020 n.5 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 02.11.2020 al 31.12.2021, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

RICHIAMATO l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il:

- comma 2 che stabilisce: *“il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*;

- comma 3, il quale dispone che: *“gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214”*; VISTO l’art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: *“entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto”*;

PREMESSO che:

- il punto 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce *“Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. L’azione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente...”*.

- la parificazione (verifica e sottoscrizione) con formale provvedimento di ciascun conto giudiziale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario è confermata anche dagli artt. 139, comma 2, 140, comma 1 e 145, comma 3 del D.Lgs. n. 174 del 26/8/2016 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n.124”.

CONSIDERATO che gli Agenti Contabili devono rendere il conto della propria gestione secondo la modulistica approvata con D.P.R. n. 194/1996;

VISTO il conto della gestione dei diritti di segreteria presentato dall’agente contabile Serrau Mauro relativamente all’Esercizio 2020, assunto al protocollo dell’ente al n.0000401 del 27/01/2021;

PRESO ATTO che i magistrati contabili hanno richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che, ai fini della regolarità della resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili a denaro e a materia, è necessaria la parificazione da parte del responsabile dell’ufficio di ragioneria, e che con tale operazione viene verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili;

CONSIDERATO altresì che dall’esame del conto presentato dall’Agente contabile interno Serrau Mauro, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell’ente;

ANALIZZATA quindi la correttezza delle risultanze dei conti sopra citati, nonché la congruenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell’Ente;

DATO ATTO che, tale parificazione è stata effettuata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore Finanziario dei modelli contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996 predisposti dall’agente contabile, depositati agli atti del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni;

DATO altresì ATTO che la Corte dei conti, ha comunicato l’avvio del Sistema Informativo per la Resa Elettronica di Conti giudiziali (SIRECO), in relazione al quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto alla relativa registrazione e attivazione, inoltre con la stessa lettera la Corte ha precisato che, mentre “restano invariate le modalità di compilazione dei conti giudiziali, che rimane di esclusiva competenza degli agenti contabili, rimangono invariate le modalità di parifica dei conti stessi con le scritture contabili dell’Ente di appartenenza dell’Agente contabile”, “cambia invece il modo di trasmissione alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti che sarà effettuato dall’Ente attraverso i Responsabili dei Servizi Finanziari, o dai loro delegati, accedendo via web al Sistema

gestionale SIRECO, o tramite il sito istituzionale della Corte dei conti, nell'apposita Sezione Riservata;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO:

- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 26/8/2016 n. 174;
- il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO del conto della gestione dei diritti di segreteria dell'agente contabile Serrau Mauro presentato relativamente all'Esercizio 2020 e della relativa parificazione mediante sottoscrizione dei relativi modelli, depositati agli atti del Servizio Finanziario, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

DI ALLEGARE il presente provvedimento al rendiconto della gestione 2020;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i conti alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2020, con le nuove modalità previste dal Sistema SIRECO;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole Ussassai, 27/01/2021 Il Responsabile del Servizio ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto. Visto in ordine alla regolarità contabile <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole Ussassai, 27/01/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 27/01/2021**

Ussassai, 27/01/2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 27/01/2021

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA